

DIPARTIMENTO

ORDINAMENTO PROFESSIONALE E DEONTOLOGIA

La domanda che alla fine della vicenda rimane sospesa è: ma le regole, in un regime di «eterna» emergenza, devono essere rispettate o ci si deve sempre affidare alla deroga, alla proroga, al condono?

Il caso italiano di questa estate è significativo per chi ha, come gli architetti, idee chiare e volontà per portarle avanti. Il Dipartimento della Protezione Civile del Ministero dell'Interno all'inizio di luglio convoca i rappresentanti dei consigli nazionali dei professionisti tecnici per raggiungere un protocollo d'intesa «come segno di sensibilità e responsabilità» con il quale si vincolino i professionisti incaricati ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, a ridurre in sostanza del 20% gli onorari già ridotti per legge, a non applicare le maggiorazioni tariffarie per incarichi parziali, a stabilire un contenimento di determinate percentuali di spese tecniche escludendo la facoltà di ricorrere all'arbitrato.

Il documento, il protocollo d'intesa non è vincolante ma è da considerarsi come atto di indirizzo anche se, come avrà modo di scrivere il sottosegretario prof. Franco Barberi, «I singoli professionisti che si dichiarassero - legittimamente - indisponibili ad adeguarsi a quanto contenuto nel protocollo, lasciano - altrettanto legittimamente - piena libertà ai committenti di valutare l'opportunità di rivolgersi ad altro soggetto disponibile, invece, ad uniformarsi alle indicazioni sottoscritte dal proprio ordine in sede nazionale».

Il Consiglio Nazionale Architetti, motivando dettagliatamente la sua scelta, ha deciso di non sottoscrivere quel documento, al contrario del CNI [Ingegneri] e del CNG [Geometri].

Come descritto nella proposta presentata la settimana

Un caso italiano

successiva, il documento era «lesivo della professione» e «un protocollo d'intesa non è lo strumento idoneo per la regolamentazione della materia tariffaria, essendo in contrasto con la strumentazione legislativa che disciplina la tariffa degli architetti».

La vicenda tortuosa si concludeva il 18 di agosto quando il delegato al coordinamento prof. F. Barberi comunicava agli enti competenti che il documento era stato firmato dal CNA con gli «addendi» contenuti nel documento inviato alla sua attenzione in cui si stabiliva il permanere della maggiorazione per incarico parziale [a meno di una rinuncia scritta dell'interessato], la condizione primaria dell'affidamento della direzione lavori al professionista incaricato della progettazione e la facoltà di ricorrere all'arbitrato in caso di controversie.

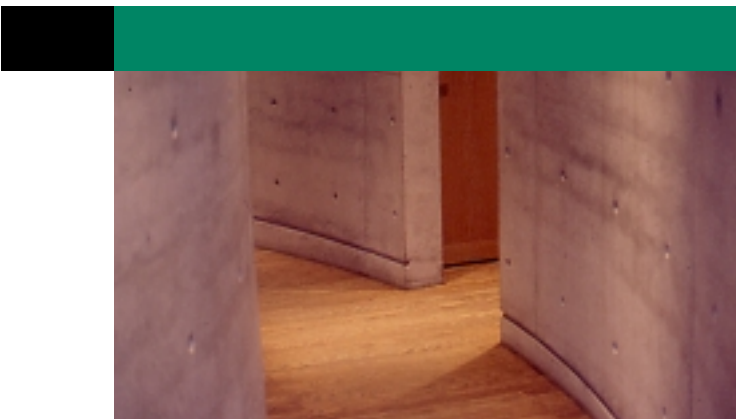
Per i tanti giovani iscritti agli ordini architetti non usi ai termini tecnici delle parcelle professionali, la vicenda può sembrare ben poco chiara. Cercando di decodificare e di semplificare, il caso italiano che si è consumato quest'estate è invece semplice. Ancora una volta la progettazione è stata considerata un costo non qualificante negli interventi di ricostruzione e di recupero. Ancora una volta si è tentato di ridurre costi a scapito della qualità della progettazione. Ancora una volta alcune professioni tecniche hanno accettato condizioni restrittive «purché sia».

L'opera che gli ordini italiani stanno compiendo sul territorio nazionale con le amministrazioni per i concorsi di idee, per gli affidamenti a norma delle leggi europee, per incentivare la qualità del costruito, viene superata in questi e in altri casi quotidianamente con la parola «urgenza» [10 mesi dopo la catastrofe?].

«Nel confermare nuovamente il più sincero apprezzamento per la correttezza e la sensibilità dimostrata dalle predette organizzazioni professionali [ingegneri e geometri NDR], alla luce di tali note ogni controversia che potesse essere sollevata da singoli professionisti si ritiene debba essere rinviata all'ambito proprio della dialettica interna al consiglio professionale di appartenenza» [DIP. PROT. CIV. prot. 2539].

Tra le «predette» non vi è il Consiglio Nazionale Architetti, e la dialettica interna agli ordini provinciali e al CNA non ha bisogno di essere rinviata.





di NEVIO PARMEGGIANI

Competenza degli architetti per opere di rilevante carattere artistico.

Una recente sentenza del TAR veneto [n.1567/98, Presidente Gaetano Trotta] statuisce principi di elevato interesse per gli architetti italiani. Si tratta della nota vicenda del cimitero di Lozzo di Cadore: il Comitato Regionale di Controllo di Belluno aveva annullato la deliberazione di incarico per la progettazione dell'ampliamento «per incompetenza professionale dell'architetto», in quanto le opere cimiteriali rientrerebbero «tra le opere igieniche» affidabili «alla esclusiva competenza degli ingegneri». Al ricorso dell'Ordine degli Architetti di Belluno si affiancava prontamente l'intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale.

La sentenza del TAR sancisce che gli architetti sono competenti a progettare opere cimiteriali, in quanto incluse tra le opere di edilizia civile, la cui progettazione compete indifferentemente a ingegneri e architetti.

Anzi, le opere cimiteriali possono presentare un rilevante carattere artistico e, in questi casi, la progettazione spetta esclusivamente agli architetti. Il Giudice Amministrativo, dunque, ha confermato le tesi della Cassazione, che da tempo ha riconosciuto le competenze che caratterizzano «in maniera promiscua e indifferenziata» entrambe le attività di ingegnere e di architetto. Particolarmente significativa la conferma dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale soltanto gli architetti sono deputati a progettare le opere che presentano un rilevante carattere artistico.

Le competenze di geometri e periti edili.

Un'iniziativa congiunta dei Consigli Nazionali di Ingegneri e Architetti è la recente nota inviata all'Ottava Commissione del Senato, chiamata a pronunciarsi sul testo di alcuni disegni di legge tendenti ad ampliare le competenze professionali di Geometri e Periti.

Il testo della preoccupata comunicazione dei Consigli Nazionali è ampiamente articolato:

- desta perplessità la prevista competenza in materia urbanistica dei diplomati, in rapporto all'insufficiente preparazione scolastica sulla complessa tematica
- analoga preoccupazione desta la possibilità di progettare strutture in zone sismiche, in rapporto alle indispensabili esigenze di sicurezza
- appare imprudente estendere a Geometri e Periti specifiche competenze in materia di impatto ambientale
- la rilevanza architettonica, strutturale ed urbanistica di qualsiasi intervento non può essere valutabile e traducibile in rigidi termini di quantità.

Poiché le nuove competenze assegnate ai diplomati dalle proposte di legge in esame non trovano riscontro nel loro curriculum di studi e travalicano in quelle proprie degli ingegneri e degli architetti, si prospetta una evidente situazione di illegittimità nei confronti della normativa europea, che riserva ai tecnici laureati ampie e generalizzate competenze professionali nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica.

Il documento segnala la necessità che il Parlamento affronti, in un unico contesto, la riforma di tutte le professionalità tecniche, per conseguire una precisa e chiara delimitazione delle specifiche competenze, oggi attribuite, molto genericamente, da leggi risalenti agli Anni Venti, in un contesto ampiamente modificato.

Come conclusione, esprime l'auspicio che la nuova legge di riforma elimini le attuali conflittualità tra le varie espressioni delle professioni tecniche e si allinei con la normativa comunitaria.